

DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il comune di Campotosto (C.F. e P. IVA 00085160661), rappresentato dal Responsabile _____,
il quale agisce per dare esecuzione alla Determina n. 55 del 25.10.2014

E

MEDIASS S.p.A. con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, C. F. 10058870154, partita IVA 01483430680, nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Francesco Pirocchi, nato a Pescara il 27/07/1961,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154, si impegna ad espletare l'incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore del comune di Campotosto come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

ART. 2 – PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione del comune di Campotosto la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dal comune di Campotosto, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso dell'attività facenti capo all'Ente, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;

- c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;
- d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- e) l'elaborazione di un rapporto semestrale che evidenzii il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;
- f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi (polizze), supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell'appalto, nonché l'eventuale preparazione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;
- g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ente;
- h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'Ente della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software gestionali, ecc.);
- i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- j) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;
- k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;
- l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Per quanto esposto ai punti precedenti, MEDIASS presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dal comune di Campotosto a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 – DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalla compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente medesimo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute della convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE:

L'Ente si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti

necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere all'Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ente medesimo.

ART. 10 – ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 – FACOLTÀ DI REVOCA DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterare da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In caso di revoca dell'incarico per inadempienze contrattuali, al Broker potranno essere addebitati dall'Ente gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 13 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita al Foro dell'Aquila

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 – Pagamento dei premi; Art. 10 – Esclusività e durata dell'incarico; Art. 11 - Facoltà di revoca da parte dell'Ente; Art. 14 – Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.